

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G04919 del 16/12/2013

Proposta n. 15856 del 14/10/2013

**Oggetto:**

SIBILLA S.r.l - impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Colle Nocello 45 - loc. La Botte 00010 nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) - Diffida della Determinazione A.I.A. n° B2859 del 30/06/2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e definizione modalità di avvio di attività di verifica impiantistica

**OGGETTO:** SIBILLA S.r.l – impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi sito in Via Colle Nocello 45 – loc. La Botte 00010 nel Comune di Guidonia Montecelio (RM)

Diffida della Determinazione A.I.A. n° B2859 del 30/06/2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e definizione modalità di avvio di attività di verifica impiantistica

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI**

**VISTA** l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte nazionale:**

- Nuove norme sul procedimento amministrativo	Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005	D.M. Ambiente 29-01-2007
- Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
- Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.	D.M. Economia/fin. 24-04-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico	DGR n. 222 del 25-02-2005

degli acquiferi	
- D.Lgs. 59/2005. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006 e s.m.i.
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 34 del 18-01-2012

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B2859 del 30 giugno 2009 dal titolo: “SIBILLA S.r.l. - Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 18/02/2005, n.59”;

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B3671 del 12 agosto 2009 dal titolo: “SIBILLA S.r.l. - Errata corrige alla determinazione n. B2859/2009 - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. lgs. n.59/2005”.

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B4065 del 18 settembre 2009 dal titolo: “SIBILLA S.r.l. – Modifica alla determinazione n. B2859/2009 - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. lgs. n.59/2005”;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 2300 del 12/01/2011, acquisita al prot. n. 14359 del 24/01/2011, ARPA Lazio sezione di Roma ha trasmesso la relazione sulle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio effettuate dalla stessa ARPA ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In tale relazione viene ribadito gran parte di quanto già evidenziato nella nota prot. n.52132 del 14/07/2010, trasmessa dalla Regione Lazio alla società con nota prot. n.172150 del 30/09/2010, con la quale vengono comunicate una serie di violazioni alle prescrizioni impartite alla società con la Determinazione A.I.A. n°B2859/2009 e s.m.i., segnalate a cura di ARPA

Lazio anche all'Autorità Giudiziaria;

- la società in risposta a quanto richiesto nella nota prot. n.52132 del 14/07/2011, nonché a seguito di ulteriori rilievi pervenuti, ha inviato le seguenti note:
  - nota prot. n. 8/MGR/am del 31/01/2011, acquisita al prot. n. 33185 del 15/02/2011, con allegata l'indagine fonometrica aggiornata dopo l'avvenuta zonizzazione comunale;
  - nota acquisita al prot. n.36279 del 18/02/2011, in risposta alla nota della Provincia di Roma prot. n.142068PTA2, inviata a seguito della nota ARPA Lazio prot. n.50714 del 09/07/2010, con allegata una Relazione sulle analisi effettuate sui terreni circostanti all'impianto;
  - nota acquisita al prot. n.39747 del 23/02/2011, indirizzata ad ARPA Lazio sezione provinciale di Roma, con allegato il calcolo dell'importo tariffario per i controlli e una relazione in risposta a quanto richiesto da ARPA Lazio nel verbale di sopralluogo del 20/07/2010.
  - nota acquisita al prot. n.41164 del 24/02/2011, in risposta a quanto richiesto nella nota prot. n.172150 del 30/09/2010, con allegato il Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato;
- la Regione Lazio con nota prot. n. 53609 del 14/03/2011, a seguito di quanto pervenuto ha comunicato l'avvio del procedimento di diffida, ai sensi del comma 9, lett. a), dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e convocato un incontro per il giorno 31/03/2011, alla presenza di ARPA Lazio e della società *al fine di discutere gli aspetti menzionati, capire le problematiche che hanno portato al mancato rispetto delle prescrizioni secondo quanto emerso dai controlli effettuati, nonché valutare la necessità di riesaminare/modificare l'atto autorizzativo*;
- la società con nota acquisita al prot. n.102180 del 27/05/2011 ha inviato una relazione di compendio, in risposta ai rilievi di ARPA Lazio contenuti nella relazione sulle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio su menzionata e discusse nella riunione tecnica del 31/03/2011;
- la Regione Lazio con nota prot. n. 117065 del 21/06/2011 ha trasmesso ad ARPA Lazio la relazione tecnica di compendio chiedendo all'Agenzia Regionale *formale parere in merito alle controdeduzioni fornite dalla società in merito alle difformità rilevate e al Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine di concludere il procedimento di diffida e predisporre una modifica dell'atto autorizzativo per le parti in variante*;
- con la medesima nota la Regione Lazio trasmetteva l'istanza di modifica non

sostanziale della Determinazione B2859/2009 e s.m.i., già pervenuta con nota acquisita al prot. n.41165 del 24/02/2011, chiedendo all'Agenzia Regionale se *esistano motivi ostativi in merito anche a quest'ultima richiesta*, riguardante nello specifico:

- o inserimento di un ulteriore trattamento di disoleazione prima del trattamento biologico per i rifiuti liquidi non pericolosi con codice CER 070699, già autorizzato;
  - o ammodernamento del sistema di trattamento chimico-fisico esistente per ottimizzarne il funzionamento.
- con nota acquisita al prot. n. 5127 del 10/01/2013, la società ha reiterato la richiesta di modifica non sostanziale integrando le richieste già indicante con le seguenti:
  - o inserimento di un ulteriore trattamento di disoleazione prima del trattamento biologico per i rifiuti liquidi non pericolosi con codice CER 161002, già autorizzato;
  - o trattamento di tutte le tipologie classificate con il codice CER 161002, già autorizzato;
  - o redistribuzione dei volumi di deposito preliminare, senza variazione delle capacità complessive attuali, per tenere conto delle esigenze di dover sostituire serbatoi divenuti obsoleti;
  - o armonizzazione della capacità ricettiva massima giornaliera dell'impianto alla massima capacità annua concessa in A.I.A.;
  - o razionalizzazione delle aree coperte in funzione degli impianti tecnologici da proteggere;
- con nota prot. n. 27365 del 11/02/2013, la Regione Lazio, non avendo ricevuto da ARPA Lazio alcuna risposta in merito alle richieste formulate, ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e convocato Conferenza di Servizi per il giorno 19/03/2013, trasmettendo l'aggiornamento dell'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla società con la nota acquisita al prot. n. 5127 del 10/01/2013;
- nella Conferenza di Servizi del 19/03/2013 sono stati acquisiti i seguenti pareri/note:
  - o nulla osta per quanto di competenza della Provincia di Roma, pervenuto con nota prot. n.40412 del 19/03/2013;
  - o nota con richiesta integrazione documentale e chiarimenti da parte di ARPA Lazio sezione di Roma, prot. n.21348 del 18/03/2013.

- con nota prot. n.42/MGR/gls del 20/05/2013, acquisita al prot. n.191660 del 21/05/2013, la società ha consegnato le integrazioni richieste da ARPA Lazio;
- con nota prot. n. 292523 del 29/07/2013 la Regione Lazio ha trasmesso le integrazioni pervenute e convocato una seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 05/09/2013;
- con nota prot. n.63380 del 03/08/2013, acquisita al prot. n.302444 del 05/08/2013, ARPA Lazio sezione di Roma ha trasmesso la relazione tecnica relativa alle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare la nota fa riferimento ai sopralluoghi effettuati presso l'impianto su richiesta del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nelle date del 06/03/2013 e del 13/03/2013;
- in tale nota e nella relazione allegata vengono comunicate una serie di violazioni alle prescrizioni impartite alla società con la Determinazione A.I.A. n°B2859/2009 e s.m.i., per le quali ARPA Lazio ha dato comunicazione anche all'Autorità Giudiziaria, molte delle quali già indicate nella precedente relazione allegata alla nota prot. n. 2300 del 12/01/2011;
- ARPA Lazio nella stessa nota prot. n.63380 del 03/08/2013, ha comunicato di aver trasmesso tali risultanze su richiesta specifica del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, al fine di consentire alla Regione Lazio l'adempimento di quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nella conferenza di servizi del 05/09/2013, preso atto del contenuto della nota ARPA Lazio su menzionata, la Regione Lazio ha comunicato *che il procedimento di diffida per l'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 29-decies è già stato avviato e da esso è scaturito il procedimento di riesame in argomento. Ad ogni modo la Regione Lazio alla luce di quanto ulteriormente comunicato si riserva di prendere eventuali ulteriori provvedimenti in merito;*
- la società nella stessa conferenza ha dichiarato che *la maggior parte di quanto rilevato da ARPA Lazio nel 2013 è analogo a quanto già rilevato dalla medesima agenzia regionale nel 2011 e che il procedimento di riesame ha per oggetto, tra l'altro, delle modifiche all'impianto volte a rispondere pienamente a quanto rilevato da ARPA Lazio;*

**CONSIDERATO** che a seguito della comunicazione pervenuta da ARPA Lazio si è tenuto un incontro tra la Regione Lazio e ARPA Lazio stessa al fine di condividere la migliore iniziativa da intraprendere per valutare la conduzione tecnica/gestionale

dell'impianto, al fine di consentire eventualmente un rientro nell'attività nel rispetto dell'autorizzazione;

**RITENUTO** che molti dei rilievi forniti sono indicati nella precedente relazione tecnica di ARPA Lazio allegata alla prot. n. 2300 del 12/01/2011, già oggetto di diffida della Regione Lazio, ai sensi del comma 9, lett. a) dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comunicata alla società con nota prot. n. 53609 del 14/03/2011, da cui è scaturito un procedimento di riesame, tuttora in corso, mentre nella relazione tecnica prot. n. 63380 del 03/08/2013, vi sono ulteriori rilievi per i quali è necessario diffidare ulteriormente e stabilire una necessaria attività di verifica sull'impianto;

**VERIFICATO** che nelle relazioni di ARPA Lazio non vengono indicate immediate situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente tali da giustificare una immediata revoca dell'autorizzazione n. B2859/2009 e s.m.i., tanto più che la stessa ARPA Lazio nel parere rilasciato all'interno della Conferenza di Servizi relativa al riesame dell'A.I.A., nota prot. n. 21348 del 18/03/2013, successivamente ai sopralluoghi effettuati sull'impianto e riportati nella relazione allegata alla nota prot. n. 63380 del 05/08/2013, datati 06/03/2013 e 13/03/2013, non rilevando particolari criticità ambientali, dichiara che *al fine pertanto di valutare adeguatamente la modifica non sostanziale presentata dalla società e procedere alla contestuale revisione dell'A.I.A. rilasciata,...*, è indispensabile che la società predisponga una Relazione Tecnica che riguardi l'intero ciclo di gestione rifiuti in ingresso all'impianto e prodotti dalle attività di trattamento..., evidenziando lo stato attuale dell'impianto e la modifica richiesta, revisionando anche lo schema a blocchi proposto e fornendo tutti gli elementi indispensabili al fine di assicurare un controllo efficace dell'impianto...;

**VISTO** l'art. 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede che *in caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento;*

**RITENUTO** pertanto necessario, avendo accertato l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, adottare ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., un provvedimento di ulteriore diffida per il ripristino dell'attività secondo quanto autorizzato, stabilendo altresì le modalità per l'avvio di un periodo di verifica dell'impianto di 60 giorni, con supporto di ARPA Lazio, al fine di valutare se l'impianto dal punto di vista tecnico/gestionale possa continuare l'attività per la quale è stato autorizzato attraverso anche modifiche impiantistiche e/o dell'atto autorizzativo da valutare all'interno del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 27365 del 11/02/2013, ovvero se sia necessario procedere alla revoca dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., perché l'impianto così come realizzato e gestito potrebbe comportare situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, e ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- 1) di diffidare la società SIBILLA S.r.l., con sede legale in Viale delle Province 91, Roma - P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583, e impianto sito in Via Colle Nocello, 45 – loc. La Botte 00010 Guidonia Montecelio (RM), e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*, al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione n. B2859 del 30/06/2009 e s.m.i. ed, in particolare quelle relative alla quantità massima dei rifiuti ricevibili presso l'impianto, qualità, tipologia di rifiuti, operazioni autorizzate, rispetto delle modalità previste dal deposito temporaneo per i rifiuti in uscita e rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico;
- 2) di avviare un periodo di verifica, con il supporto di ARPA Lazio, secondo le seguenti modalità:
  - a. prima dell'avvio del periodo di verifica e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente atto, la società dovrà presentare un progetto contenente scelte industriali e gestionali (comunque congruenti con l'impianto e con i codici autorizzati) finalizzate a formulare un programma sperimentale (comprensivo dell'indicazione dei parametri di processo, dei protocolli di miscelazione, degli schemi di trattamento di gruppi di CER specifici, ecc) da sottoporre alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio per una sua approvazione;
  - b. ricevuta la formale approvazione del progetto e del piano sperimentale di cui al punto a., la società potrà avviare sull'impianto un periodo di sperimentazione/verifica dell'impianto attuale sulla base del progetto approvato, della durata di 60 giorni;
  - c. i rifiuti trattabili presso l'impianto nel periodo di verifica di cui al punto b. sono in primo luogo quelli già stoccati presso lo stesso impianto all'atto della ricezione della formale approvazione del progetto e del piano sperimentale, limitando pertanto i conferimenti fino a completa saturazione del trattamento dei rifiuti già stoccati;
  - d. durante il periodo di sperimentazione/verifica, con cadenza bisettimanale ARPA Lazio si recherà presso l'impianto al fine di controllare l'attività di gestione e verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con la Determinazione n.B2859/2009 e s.m.i., in aggiornamento a quanto già indicato nelle relazioni sulle Attività di Vigilanza, controllo e monitoraggio effettuate da ARPA Lazio ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ex art. 11 comma 3 del D.Lgs. 59/2005, nonché di valutare se le scelte

industriali e gestionali complessive di gestione (protocolli di miscelazione, schemi differenziati di trattamento per gruppi di CER, protocolli di accettazione dei rifiuti ecc..), effettuate dalla società sulla base della sperimentazione, consentano un efficace funzionamento dell'impianto nel rispetto della normativa;

- e. al termine del periodo di verifica ARPA Lazio comunicherà alla Regione Lazio gli esiti della verifica impiantistica suddetta ai fini di valutare se risulti necessario apportare modifiche impiantistiche e/o dell'atto autorizzativo, a seguito degli esiti della verifica e delle scelte industriali e gestionali effettuate, valutando l'opportunità quindi di confermare/aggiornare/revisionare /riesaminare la Determinazione A.I.A. n.B2859/2009 e s.m.i., all'interno del procedimento di riesame già avviato con nota prot. n. 27365 del 11/02/2013, ovvero se sia necessario procedere alla revoca dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., perché l'impianto così come realizzato e gestito, anche a seguito delle scelte industriali e gestionali effettuate dalla società, potrebbe comportare situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

- 3) di dare atto che, fatta eccezione per quanto previsto con il presente Atto, resta fermo tutto quanto prescritto con la richiamata Determinazione dirigenziale n. B2859 del 30/06/2009 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato dal Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti alla ditta SIBILLA S.r.l. e per gli adempimenti di competenza, viene trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune di Guidonia Montecelio, all'ARPA Lazio sezione provinciale di Roma, al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Nucleo Operativo Ecologico di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore della Direzione Territorio,  
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  
(Arch. Manuela Manetti)